



S. S. S. di I Grado "Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII"

Via S.Ten.Vito Ippedico, 11 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009
Cod.Fisc.: 93423380729 – Cod.Mecc.BAMM281007
CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Univ.Uff.:UFOSAO
e-mail: bamm281007@istruzione.it - PEC: bamm281007@pec.istruzione.it
sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it



S.S.S. I grado COTUGNO-CARDUCCI- GIOV. XXIII
Prot. 0013138 del 11/12/2023
III (Uscita)

COMUNICAZIONE N. 202

Bacheca digitale DIDUP

Notifica su GECODOC

- A tutte le famiglie
- A tutte le studentesse e studenti
- A tutto il personale docente
- Al DSGA e al personale ATA
- Al sito web
- All'ALBO

OGGETTO: legge n. 159/2023 (conver. DI 123/2023 - cd decreto Caivano) e responsabilità per evasione ed elusione dell'obbligo di istruzione

Si rende noto che è ormai pienamente vigente la legge n. 159/23, pubblicata in GU n. 226 del 14 novembre 2023, di conversione del decreto legge 123/23 cosiddetto "Decreto Caivano" recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

La legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

A tal fine si richiama la massima attenzione sulle disposizioni di cui all'art.12 della legge con il quale è stato sostituito l'art.114 del d.lgs 297/1994 "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione" e sull'introduzione del reato ex art.570-ter, prevedendo, in sintesi, quanto segue.

1. I dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Il Sindaco, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e **ammonisce senza ritardo** il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
 - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a due anni (art.570-ter c.1 cod.pen)**
2. Inoltre, il dirigente scolastico verifica durante l'anno scolastico, la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza **entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione**, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda **all'ammonizione del responsabile** medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

- Il responsabile dell'adempimento all'obbligo di istruzione che, ammonito per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è **punito con la reclusione fino a un anno. (art.570-ter c.2 cod.pen)**

Per completezza, si specifica che, nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale *“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”*.

Ricordo che sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori, tutori o, comunque, esercenti potestà genitoriale. E' appena il caso di sottolineare che a fronte di un *obbligo* a carico dei responsabili all'adempimento **esiste un diritto all'istruzione del minore tutelato dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia**, solo per citare le fonti più autorevoli.

Non adempiere all'obbligo di istruzione significa **negare** ai minori il diritto all'istruzione, alla crescita morale, culturale e professionale.

Resta sempre vigente il disposto di cui all'art.5 del d.lgs 62/2017, a norma del quale le assenze superiori e ¼ del monte ore personalizzato, anche se giustificate, determinano **invalidità dell'anno scolastico**. Con la Comunicazione n°23 è stato reso noto il monte ore scolastico, pari a 990 ore; pertanto, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta una frequenza almeno **pari a 742 ore**. Le eventuali deroghe sono concesse dal Consiglio di classe **esclusivamente sulla base delle motivazioni individuate in apposita delibera collegiale**.

Pertanto:

- Nelle ipotesi di violazione o elusione della frequenza come individuati dalla legge in oggetto **senza giustificati motivi** si configura un'ipotesi di **reato** punito ai sensi dell'art.570-ter cod.pen.
- In presenza di assenze superiori a 248 ore annuali, anche se giustificate, pur non configurandosi reato, perde validità l'anno scolastico e l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva

Alla luce di tutto quanto indicato, fermo restando da parte dei coordinatori di classe il monitoraggio delle assenze, come già specificato nella suddetta Com.23, **tutto il personale docente** è tenuto ad una rigida sorveglianza sulla giustificazione delle assenze, eventualmente segnalando al coordinatore assenze **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**.

In considerazione degli adempimenti giuridici connessi, i coordinatori di classe, o, in loro assenza, i docenti che, in servizio alla prima ora, rilevino assenze non giustificate per oltre 15 gg nei tre mesi precedenti, segnaleranno **senza alcun indugio** le suddette assenze con specifica comunicazione all'Ufficio alunni.

Si ricorda ai responsabili dell'adempimento (genitori, tutori o esercenti potestà genitoriale), che vige l'obbligo di **giustificare tempestivamente**, tramite Registro Elettronico, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, e che **la relativa dichiarazione di giustificazione rappresenta una autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000**, passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica. Inoltre, è bene chiarire che, in considerazione di quanto sopra specificato, il Dirigente Scolastico ha *obbligo* di comunicazione al Sindaco, attraverso i Servizi Sociali del Comune di residenza, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di istruzione da parte di genitori/esercenti potestà genitoriale, a tutela dei diritti dei minori costituzionalmente garantiti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rachele De Palma